

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo all'affidamento del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste per bambini in età di nido d'infanzia (Lotto 1) e bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria (Lotto 2) per le ESTATI 2025/2026.

Lotto ___ - CIG _____.

Premesso che:

1. con Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2024, n. 1984, è stato adottato il Piano denominato “Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale. Piano triennale 2025-2027”, che ha previsto tra le procedure di gara da attivare nel 2025 l’iniziativa denominata “Gara centri estivi Comune di Trieste - Codice dell’iniziativa 25PGR208”;

2. con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 27.01.2025, è stata confermata, per gli anni 2025 e 2026, l'organizzazione dei tradizionali centri estivi comunali mediante affidamento di un appalto biennale con opzione di rinnovo, dando atto che, per l'espletamento della procedura di gara, il Comune si avvarrà del supporto della CUC regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 26/2014 in un'ottica di ottimizzazione delle attività connesse alla procedura di gara e di economicità di gestione;

3. con determinazione n. 377 del 04/02/2025 il Comune di Trieste ha delegato il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, CUC) ad espletare la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste per bambini in età di nido d'infanzia e bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria;

4. con determinazione n. ____ del __/__/2025, divenuta esecutiva in data __/__/2025, il Comune di Trieste ha provveduto ad adottare la determinazione a

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché la prenotazione delle risorse;

5. con decreto a contrarre n. ____/GRFVG del __/__/2025, il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato ha disposto l'avvio di una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in due lotti, per l'affidamento del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste per bambini in età di nido d'infanzia e bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (di seguito, anche solo il "Codice");

6. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE ____/s del __/02/2025 e sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) in data __/02/2025;

7. la gara è stata regolarmente espletata e il lotto __ è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato n. ____/GRFVG del __/__/____ a favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

8. l'aggiudicatario della gara è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura in oggetto;

9. nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'appalto, nello schema di Contratto e nei relativi allegati;

10. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata,

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse la garanzia definitiva e le polizze assicurative;

11. l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato d'appalto e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;

12. il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO:

TRA:

- Comune di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, C.F./P. IVA 00210240321, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____/____/202_;

E

- _____, con sede legale in _____, via _____, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, REA N. _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, anche solo l' "Appaltatore").

—

ARTICOLO I - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

I. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capitolato d'appalto e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato d'appalto, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme in materia di contratti pubblici;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato d'appalto e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato d'appalto e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune di Trieste, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato d'appalto e suoi allegati.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto disciplina lo svolgimento del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste, così come descritto nel Capitolato d'appalto e relativo a:

Lotto 1: il servizio è rivolto a bambini in età di nido d'infanzia (esclusi i c.d. *lattanti*, vale a dire i bambini di età compresa fra i 3 e i 12 mesi).

Lotto 2: il servizio è rivolto a bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria.

1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune di Trieste a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato d'appalto e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara.

ARTICOLO 4 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto decorre dal __ giugno 2025 fino al __ settembre 2026.

2. Alla scadenza del Contratto il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per le estati 2027 e 2028, ferme restando le condizioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato d'appalto, ad eccezione delle date di inizio e fine del servizio, subordinate al calendario scolastico 2026/27 e 2027/28.

3. L'esercizio di tale facoltà è comunicato dal Comune di Trieste all'Appaltatore entro la scadenza del Contratto.

4. Il valore del presente Contratto è pari a € XXX.XXX,XX (_____ / __) (a seconda del lotto di riferimento), oltre IVA al __% pari a € _____ (_____ / __), come da offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, più oneri per la sicurezza interferenziali per € X.XXX IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari ad un totale di € XXX.XXX,XX (_____ / __),

5. Il valore stimato per l'eventuale rinnovo è pari a quello quantificato al comma 4.

6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il Comune di Trieste, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

7. Le variazioni dell'importo contrattuale conseguenti all'aumento o alla riduzione di cui al comma precedente saranno calcolate sulla base del costo orario del personale indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. Per le eventuali variazioni relative al numero delle sedi si terrà conto anche di una congrua percentuale per le spese diverse dalla manodopera, da concordare e che, comunque, non potrà essere superiore alla percentuale di incidenza degli ulteriori costi di gestione del servizio (pari all'11,5% per il Lotto 1 e a 11,11% per il Lotto 2).

8. Il Comune di Trieste potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'appalto e nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore se migliorativa. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Trieste, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di Trieste di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

8. Il Comune di Trieste si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

ARTICOLO 6 - DUVRI

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) le parti dichiarano che il documento forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non formalmente allegato.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il DUVRI è un documento dinamico, costantemente aggiornabile sulla scorta di problematiche che potrebbero nel tempo presentarsi e che pertanto lo stesso sarà oggetto di eventuali integrazioni e modificazioni in coordinamento tra i diversi soggetti interferenti nel servizio.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

I. In aggiunta a quanto previsto nelle altre parti del Contratto e ferma ogni ulteriore previsione di dettaglio di cui al Capitolato d'appalto a cui si rinvia, l'Appaltatore si obbliga in particolare a:

- a) eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'appalto, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutto il personale e le attrezzature necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e nei documenti di gara;
- b) garantire la fornitura del servizio di cui al presente Contratto sempre e in ogni caso, salvo cause comprovate di forza maggiore. Non sono da considerarsi cause di forza maggiore le agitazioni sindacali e gli scioperi;
- c) attenersi alle disposizioni emanate dal Comune di Trieste;
- d) attivare tutte le azioni correttive, qualora il Comune di Trieste abbia accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato d'appalto e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa, fatta salva l'applicazione delle penali;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Comune di Trieste di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, degli utenti, dei terzi e dei dipendenti del Comune di Trieste, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- g) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Comune di Trieste. A tal

fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- h) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i dipendenti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- i) provvedere ad organizzare e gestire l'emergenza nelle strutture sedi delle attività oggetto dell'appalto; a tal scopo, il Comune di Trieste metterà a disposizione dell'Appaltatore i piani e le procedure di emergenza in essere presso le suddette strutture;
- j) dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- k) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del Comune di Trieste;
- l) essere consapevole che il Comune di Trieste si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la sostituzione di personale ritenuto non idoneo;
- m) utilizzare in modo corretto i beni di proprietà del Comune; l'Appaltatore risulterà, pertanto, responsabile degli eventuali danni derivanti all'Amministrazione ed a terzi dalla presenza del proprio personale negli ambienti dove si svolgono le prestazioni richieste e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti impiegati;

- n) manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto;
- o) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contatto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ARTICOLO 8 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi e le attività oggetto del Contratto dovranno essere prestati dall'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato d'appalto e nell'Offerta tecnica ove migliorativa.
2. L'Appaltatore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare le prestazioni entro la data fissata nel presente Contratto.
3. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali. Pertanto, l'esecuzione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato d'appalto e nell'Offerta tecnica ove migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Appaltatore e il Comune di Trieste.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative sociali)* o altro CCNL equivalente, applicabile alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il sopra indicato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.

4. Gli obblighi relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 11 e all'articolo 119, comma 7, del Codice.

7. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato d'appalto.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo del servizio, inclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, per ogni annualità avverrà in due tranches dietro presentazione di regolare documentazione contabile: acconto pari al 30% a fine luglio e relativo saldo a fine servizio.

2. Il corrispettivo del servizio si riferisce al servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti

del Comune di Trieste, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119, comma 11 del Codice.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

5. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

6. In occasione di ogni singolo pagamento, sull'importo dovuto, al netto dell'IVA, è operata una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice, dopo l'approvazione da parte del Comune di Trieste della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

7. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa

verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatte salve le verifiche di cui sopra.

8. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

9. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

10. Ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), il Comune di Trieste provvede a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dall'Appaltatore.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

10. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune di Trieste, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota”, il rendiconto relativo anche alle attività svolte dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce.

11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se il pagamento da parte del Comune di Trieste dovrà essere effettuato nei confronti della sola mandataria, la quale provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza *oppure, in alternativa*, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune di Trieste direttamente a favore di ciascun membro del RTI. In tale secondo caso, la scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.

12. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte dell’Amministrazione contraente.

ARTICOLO 11 – REVISIONE PREZZI

1. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell’importo complessivo, alle condizioni previste all’art. 60 del Codice, si fa luogo alla revisione dei prezzi nei limiti, alle condizioni e nella misura ivi prevista e di seguito specificata.

2. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, il Comune di Trieste utilizzerà l'Indice ISTAT della retribuzione contrattuale oraria per tipo di contratto – base dicembre 2021 “Totale dipendenti al netto dei dirigenti” – Gruppo di contratto “Servizi socio assistenziali” (Z2480)”.

3. Il suddetto indice è stato individuato in conformità alle prescrizioni dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice, utilizzando il CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio, in quanto più prossimo al CPV individuato per la presente procedura (85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini), sulla base dell'attività oggetto dell'appalto. In base alla tabella D2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, al suddetto CPV sono associati tre indici; è stato, quindi, selezionato l'indice ritenuto maggiormente rappresentativo, stante l'incidenza della manodopera sul presente appalto.

4. Il Comune di Trieste procederà al calcolo della suddetta variazione decorsi tre mesi dall'aggiudicazione. Il calcolo verrà effettuato nei mesi di maggio e di luglio, utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_o}{I_o} * 100$$

5. La variazione (V_t) è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione (I_t) e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione (I_o). In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.

6. L'eventuale revisione dei prezzi conseguente al calcolo di maggio verrà applicata alla fattura relativa all'acconto e l'eventuale revisione dei prezzi conseguente al calcolo di luglio verrà applicata alla fattura relativa al saldo.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente Contatto.
2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. n. 136/2010.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Trieste ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 *bis* della L. n. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Trieste e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio. L'Appaltatore non dovrà divulgare tali dati in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Trieste ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza.

ARTICOLO 14 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento del presente Contratto l'Appaltatore ha costituito una idonea garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____, di importo complessivo pari a euro _____ (euro _____/00), resa ai sensi dell'articolo 117 del Codice in favore del Comune di Trieste.

2. (Eventuale) Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme

pagate durante il Contratto all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Trieste, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune di Trieste, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Trieste, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

6. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, il Comune di Trieste può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

ARTICOLO 16 – PENALI

1. Il Comune di Trieste ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la correttezza e adeguatezza delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato d'appalto, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, il

Comune di Trieste si riserva di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali espressamente riportate nell'articolo "Penalità" del Capitolato d'appalto.

3. Constatato l'inadempimento, il Comune di Trieste contesta all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle pertinenti penali opportunamente quantificate. L'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio del Comune di Trieste a giustificare l'inadempimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui sopra.

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni contrattuali a carico dell'Appaltatore ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con il Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

6. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore del Contratto: in tale caso, il Comune di Trieste si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di Trieste a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ferme le ulteriori ipotesi di

risoluzione disciplinate dall'articolo 122 del Codice, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, il Contratto, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali";
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Garanzia definitiva";
- f) in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. In caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Comune di Trieste.

3. In caso di risoluzione del Contratto, il Comune di Trieste ha diritto di escutere la garanzia definitiva. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni normative in materia vigenti.

6. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.

ARTICOLO 18 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune di Trieste ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Il Comune di Trieste, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso Comune, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
4. Il Comune di Trieste può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal presente Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Trieste ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. Il Comune di Trieste si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.
4. (*Eventuale*): il Comune di Trieste si è avvalso della facoltà, prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente.

ARTICOLO 20 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 114 del Codice, avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto e provvedendo al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 - ESECUZIONE IN DANNO

1. L'Amministrazione comunale, considerata la particolare natura delle prestazioni relative a ciascun lotto, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal Capitolato d'appalto.

ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizze assicurative conformi ai requisiti indicati nell'articolo "Responsabilità e assicurazioni contro i danni" del Capitolato d'appalto, cui si fa integrale rinvio.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune di Trieste e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore deve in ogni caso rispettare le prescrizioni dell'art. 119 del Codice che attengono ad istituti ed obblighi diversi da quelli del subappalto.

Oppure:

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime, l'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 49,9% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Trieste o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dal Comune di Trieste. L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti.

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune di Trieste non autorizzerà il subappalto. L'Appaltatore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trieste, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

9. Fuori dai casi di cui all'articolo 119, comma 11, del Codice, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune di Trieste sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Trieste potrà risolvere il presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune di Trieste, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

12. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 119 del Codice. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Contratto, sono stati depositati presso il Comune di Trieste prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

13. Per tutto quanto non previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate

dall'articolo 120, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice.

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune di Trieste a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'articolo 120, comma 12, del Codice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Trieste ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, nonché al Codice di comportamento aziendale del Comune di Trieste, quali parti integranti del Contratto ancorché non materialmente allegati.

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Contratto, con dipendenti del Comune di Trieste, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

4. Il Comune di Trieste ha la facoltà di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

5. Il Codice di comportamento del Comune di Trieste è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trieste che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 27 – PATTO DI INTEGRITA'

1. Si intendono riprodotti nel presente Contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 28 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.

2. Il Contratto è soggetto a registrazione a norma di legge.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.
4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dall'Appaltatore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, quietanzato in data XX/XX/2025 e conservato agli atti, per un ammontare pari a € XXXX,XX.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta al paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
3. Si fa riferimento al successivo allegato "A" al presente Contratto.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune di Trieste è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Per l'**APPALTATORE**

Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il **COMUNE DI TRIESTE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

ALLEGATO I AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE (CENTRI ESTIVI) DEL COMUNE DI TRIESTE

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del codice civile.

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Norme regolatrici

Articolo 5 – Condizioni di esecuzione del servizio e limitazioni di responsabilità

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore

Articolo 8 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Articolo 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza

Articolo 14 – Trasparenza

Articolo 15 – Garanzia definitiva

Articolo 16 – Penali

Articolo 17 – Risoluzione

Articolo 18 – Recesso

Articolo 19 – Disposizioni antimafia

Articolo 21 – Esecuzione in danno

Articolo 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto; cessione dei crediti

Articolo 25 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Articolo 26 - Clausola antipantouflage

Articolo 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 29 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Articolo 30 – Foro competente

L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANUELA SALVADEI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/02/2025 07:49:56